

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA, AD INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI

Titolo I  
Disposizioni di carattere generale

Art. 1  
Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure

<p>1. I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. <b>Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli.</b></p> <p>2. L'articolo 11, comma 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 è abrogato.</p>	<p>nullità per i contratti stipulati in violazione dell'obbligo di adesione alla convenzione e MEPA ovvero dell'obbligo del rispetto del parametro di qualità prezzo dell'articolo 26, comma 3</p>
<p>Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione</p>	<p>Le amministrazioni obbligate ad aderire alle convenzioni ex articolo 26 di Consip e delle CAT che effettuano acquisti in modo autonomo nell'eventuale periodo di mancanza della convenzione, debbono negoziare unicamente per il tempo strettamente necessario</p>
<p>Al comma 3 bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è aggiunto infine il seguente periodo: "In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207".</p>	<p>L'utilizzo da parte dei piccoli comuni degli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalle centrali di committenza vale quale adempimento dell'obbligo di acquistare attraverso un'unica centrale di committenza posto a loro carico dal Codice dei contratti pubblici, consentendo di superare le difficoltà di aggregazione</p>

	che i piccoli comuni incontrano
All'articolo 66, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il secondo periodo è soppresso.	Riduzione degli oneri economici sostenuti dalle amministrazioni per la pubblicazione dei bandi di gara sui giornali mediante abrogazione dell'obbligo di pubblicare estratto dell'avviso e del bando si gara sui quotidiani
Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A..	Istituzione nel MEPA di sezioni specializzate ad uso delle pubbliche amministrazioni (es. Mercato Elettronico della Pubblica Istruzione – MEPI), previa stipula di appositi accordi
Fermo restando quanto previsto con riferimento alle amministrazioni statali all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e <b>le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta</b> , sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. 2. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 1 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 1 e quello indicato nel contratto. 3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 1 e 2.	Per alcune merceologie determinate, obbligo di negoziazione o acquisto attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali (con nullità degli acquisti effettuati in violazione)
<b>Le centrali di committenza danno comunicazione al commissario</b>	comunicazione al

<p><b>straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012 ed a Consip s.p.a. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni.</b></p>	<p><b>commissario straordinario ed a Consip s.p.a. dell'avvenuta stipula, da parte delle centrali di committenza, di contratti quadro e convenzioni.</b></p>
<p><b>Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012 istituisce tramite Consip s.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco delle centrali di committenza. Consip pubblica i dati relativi ai contratti ed alle convenzioni di cui al comma precedente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.</b></p>	<p><b>albo delle centrali di committenza.</b></p>
<p>1.L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 può offrire a Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della rispettiva convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella convenzione che troverà applicazione nei relativi contratti attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione.</p>	<p>Gli aggiudicatari delle Convenzioni ex articolo 26 possono offrire una riduzione delle condizioni economiche.</p>
<p>Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. <b>Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.</b> Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20</p>	<p>diritto di recesso nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.</p>
<p>Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono stipulare convenzioni di cui</p>	<p>Norma transitoria-possibilità per gli operatori economici che hanno presentato offerta valida</p>

<p>all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 aventi durata fino al 30 giugno 2013 con gli operatori economici che abbiano presentato le prime tre offerte ammesse nelle relative procedure e che offrano condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura</p>	<p>nella procedura di aggiudicazione di stipulare a loro volta una ulteriore convenzione (valida comunque solo fino al 30 giugno 2013), a condizione che offrano prezzi tali da pareggiare il punteggio complessivo dell'originaria offerta del fornitore risultato aggiudicatario</p>
<p>1. Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia possibile ricorrere nonché con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nel caso in cui le relative procedure risultino aggiudicate alla data del 31 dicembre 2012, le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e dalla comunicazione dell'aggiudicazione.</p> <p>2. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 1 è prorogata fino al 30 giugno 2013, ferma restando la maggiore durata prevista nelle condizioni contrattuali. L'aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 1</p>	<p>Per le convenzioni ex art 26 vigenti alla data di entrata in vigore della legge ovvero aggiudicate entro il 31 dicembre 2012, salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario i incrementa il massimale in misura pari al 100 % dell'originario importo e i proroga <i>ex lege</i> la possibilità di acquistare fino al 30 giugno 2013 (salvo che la convenzione non abbia comunque scadenza successiva</p>
<p>1. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di eprocurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto previsto al successivo comma 2.</p> <p>2. Consip S.p.A. può disporre, sulla base di apposite Convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, del sistema informatico di eprocurement di cui al comma 1 per l'effettuazione delle procedure che la medesima svolge in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni.</p>	<p>Attribuzione al MEF, per il tramite di Consip, del pieno governo della piattaforma di procurement nonché precisazione della possibilità per Consip di utilizzare a titolo non oneroso la piattaforma per le attività ad essa attribuite dall'ordinamento.</p>
<p>1. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e la trasparenza dei processi di dismissione nonché diminuirne i relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., realizza un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254 e del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e della normativa vigente, anche mediante l'impiego di strumenti telematici.</p> <p>2. Nell'ambito delle risorse derivanti dalle procedure di alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi entro 90 giorni</p>	<p>Realizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip, di un programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione dei beni mobili, mediante l'utilizzo di strumenti telematici.</p>

<p>dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché le modalità di versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei proventi delle dismissioni, per la destinazione a progetti innovativi dell'amministrazione che effettua la dismissione.</p>	
<p>1. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall'anno <b>2012</b> una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi per gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli interessati.</p> <p>2. Entro il <b>10 settembre</b> <del>30 luglio 2012</del>, i Ministri competenti possono proporre una differente ripartizione della riduzione loro assegnata nell'ambito degli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 1.</p>	<p>Norma riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi</p>
<p>Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo <b>quanto previsto limitatamente a quanto disposto</b> dal comma <b>XX</b> <del>e dal comma seguente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111</del></p>	<p>Enti del ssn</p>
<p><b>XX.</b> All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti "l-ter) forniscono le informazioni richieste dall'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva."</p>	<p>Anticorruzione (FP)</p>

Art. 2

Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni

<p>1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 ottobre 2012 e fermo restando l'obbligo di adottare entro i successivi sei mesi i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti, si provvede, nei confronti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1 del decreto legge n. 138 del 2011:</p> <p>a) ad apportare una riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche in misura non inferiore, per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;</p> <p>b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale esclusi i ricercatori ed i tecnologi</p> <p>1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 8, lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.</p> <p>1-ter. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.</p> <p>2. Le riduzioni indicate dal comma 1 possono essere effettuate selettivamente in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.</p> <p>3. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 1 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino</p>	
--	--

<p>all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.</p> <p>4. <b>Sono escluse dalla riduzione</b> <del>In sede di applicazione del comma 1, fermo quanto previsto dal comma 2, si possono escludere dalla riduzione</del> le strutture del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, <del>gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. Sono comunque escluse dalla riduzione le dotazioni organiche del personale di magistratura.</del></p> <p>5. Per il personale degli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all'art.....</p> <p>6. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.</p>	
<p>7. In sede di ridefinizione degli assetti organizzativi, a seguito delle riduzioni degli uffici secondo quanto previsto dai commi 1 e seguenti, le amministrazioni interessate adottano misure volte:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;</li> <li>b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;</li> <li>c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;</li> <li>d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;</li> <li>e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;</li> <li>f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</li> </ol>	
<p>1. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni,</p>	<p>Situazioni di soprannumero</p>

fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:

a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:

1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;

c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);

d) nell'anno 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, del regime delle assunzioni, dei documenti di programmazione dei fabbisogni, si definiscono processi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale di cui alla lettera c) presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino consistenti vacanze di organico. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;

e) definizione, sentite le organizzazioni sindacali, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.

3. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 2, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.

<p>6. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>	<p>Sospensione concorsi per l'accesso alla prima fascia dirigenziale</p>
<p>1. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: <i>"fatte salve la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste nei contratti di cui all'articolo 9"</i>.</p> <p>2. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:</p> <p>a) le parole <i>"previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"previa informazione, preventiva o successiva, delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9"</i>.</p> <p>b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: <i>"Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportino l'individuazione di esuberanti o l'avvio di processi di mobilità, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione ai sensi dell'articolo 33 e ad avviare una procedura di esame congiunto su richiesta delle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, previa comunicazione preventiva per iscritto alle stesse delle ragioni della riorganizzazione e gli effetti che si prevede che la stessa produca sui rapporti di lavoro. Rimane comunque ferma l'autonoma capacità di determinazione definitiva dell'amministrazione"</i>.</p> <p>3. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del presente decreto è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.</p>	<p>Partecipazione sindacale (FP)</p>

Art. 3

Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive

<p>1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali. Il locatore ha facoltà di recedere dal contratto, anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto, dandone comunicazione entro il 31 dicembre 2012 con lettera raccomandata. <del>Il recesso ha effetto decorsi sei mesi dal ricevimento della comunicazione, salvo termine più breve concordato con l'Amministrazione locataria.</del></p>	<p>Blocco degli adeguamenti Istat relativi ai canoni dovuti dalle Amministrazioni per l'utilizzo di immobili in locazione passiva</p>
<p>2. Al decreto del Presidente della Repubblica . 13 settembre 2005, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:  a) all'art. 10, lett. b) le parole &lt;&lt;relativamente agli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;&gt;&gt; sono sostituite dalle seguenti &lt;&lt;nonché gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <b>relativamente agli immobili in uso agli stessi</b> per finalità istituzionali;&gt;&gt;  b) all'art. 10, la lett. d) è abrogata  c) all'art. 11, la lett. a) è abrogata.  3. All'art. 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modifiche:  a) le parole &lt;&lt;di enti locali territoriali e&gt;&gt; sono soppresse  b) dopo le parole &lt;&lt;immobili di proprietà degli stessi enti.&gt;&gt; è aggiunto il seguente periodo: &lt;&lt;Le Regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concedono alle Amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprietà. &gt;&gt;".  4. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e gli enti locali hanno facoltà di recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto.</p>	<p>uso gratuito allo Stato di beni di proprietà degli enti territoriali e viceversa</p>
<p>1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 rinegoziano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i canoni relativi ai contratti di locazione con scadenza anteriore al 1<sup>a</sup> febbraio 2013 ovvero, per gli altri contratti, almeno un anno prima della naturale scadenza, che non</p>	<p>Rinegoziazione canoni locazione passiva  Agevolazione in favore delle Amministrazioni dello Stato nell'utilizzo di immobili in locazione</p>

<p>soddisfino le condizioni di cui alle successive lettere a), b) e c), aventi ad oggetto immobili ad uso ufficio di proprietà di terzi, con l'obiettivo del contenimento della spesa e della razionalizzazione degli spazi utilizzati. La prosecuzione del rapporto di locazione è consentita solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) riduzione nella misura di almeno il 15 per cento del canone di locazione rispetto ai valori di mercato, così come congruiti dalla competente Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa di cui all'art. 1 comma 479 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 <b>La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore;</b></li> <li>b) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;</li> <li>c) permanenza delle esigenze allocative in relazione agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.</li> </ul> <p>2. In mancanza delle condizioni di cui al comma 1, le amministrazioni hanno diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 15 giorni rispetto alla scadenza e le Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose per l'Erario e nel rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b e c) del medesimo comma 1.</p> <p>3. L'eventuale prosecuzione nell'utilizzo da parte delle Amministrazioni dello Stato degli immobili già condotti in locazione, in assenza delle condizioni recate dai precedenti commi, deve essere autorizzata <b>con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agazia del demanio; per gli enti vigilati, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agazia del demanio;</b> per le altre amministrazioni <b>l'autorizzazione è rilasciata</b> <del>deve essere autorizzata</del> dall'organo di vertice dell'Amministrazione ed asseverata dagli organi interni di controllo.=</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche ai contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso ufficio di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle predette Amministrazioni ed alle regolarizzazioni degli utilizzi in essere, in assenza di titolo alla data entrata in vigore delle presenti disposizioni, da parte delle medesime Amministrazioni.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni e province autonome e agli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del</p>	<p>passiva.</p>
--	-----------------

<p>coordinamento della finanza pubblica.</p> <p>6. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con Legge 23 novembre 2001, n. 224.</p>	
<p>All'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 222, sono aggiunti i seguenti commi:</p> <p>222 bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 12 e 20 metri quadrati per addetto per gli uffici di nuova costruzione o che, in generale, abbiano strutture tali da consentire una notevole flessibilità nella configurazione degli spazi interno, nonché compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto per gli uffici non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni. L'Agenzia del demanio definisce strumenti ed indicazioni metodologiche finalizzate a supportare il monitoraggio di tali parametri da parte delle amministrazioni. Per la piena e concreta attuazione delle previsioni contenute nel precedente periodo, l'Agenzia del demanio emana linee guida tecnico-operative che individuano tra l'altro criteri e parametri correttivi di riferimento, che tengano conto dell'epoca di realizzazione dell'immobile utilizzato, della tipologia dello stesso, nonché delle caratteristiche organizzative delle attività svolte dall'Amministrazione utilizzatrice. L'Agenzia del demanio, d'intesa con l'Amministrazione utilizzatrice, procede alla elaborazione di piani di razionalizzazione degli spazi sulla base dei predetti parametri per le eventuali nuove utilizzazioni di immobili di proprietà o condotti in locazione passiva e adegua la redistribuzione degli spazi ai medesimi parametri, nel triennio 2013/2015, per le utilizzazioni in corso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In caso di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto in termini di Superficie Lorda di Pavimento (SLP) è determinato dall'Agenzia del demanio. Una quota parte dei risparmi di spesa conseguiti dalle singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli spazi, sono alle stesse assegnati per essere destinati alla realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo purché inseriti nell'ambito dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi di cui all'articolo XX del presente decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti.</p>	<p>Ulteriori misure in tema di razionalizzazione degli spazi: definizione degli standard di superfici pro capite per gli immobili adibiti ad ufficio utilizzati dalle amministrazioni dello Stato</p>
<p>222-ter. Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea, le Amministrazioni</p>	<p>Razionalizzazione degli spazi ad uso archivio delle Amministrazioni statali</p>

<p>statali procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità di cui al D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio. Le predette Amministrazioni comunicano annualmente all’Agenzia del demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi all’esito della procedura di cui sopra, per consentire a quest’ultima di avviare, ove consentito, un processo di riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni</p>	
<p>“Nell’ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica, gli Enti pubblici non territoriali ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all’Agenzia del demanio, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi di proprietà dei medesimi, al fine di consentire la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie finalità istituzionali. L’Agenzia del Demanio, verificata, ai sensi e con le modalità di cui al comma 222 dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009, la rispondenza dei predetti immobili alle esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, ne dà comunicazione agli Enti medesimi. La regolarizzazione del rapporto contrattuale avviene, ai sensi del citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali gli Enti riconoscono canoni ed oneri agevolati, nella misura del 30 per cento del valore locativo congruito dalla competente Commissione di congruità dell’Agenzia del demanio di cui all’articolo 1, comma 476, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”</p>	<p>Razionalizzazione e risparmi di spesa</p>
<p>1. All’articolo 306 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 è inserito il seguente:</p> <p>“4-bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui ai commi 2 e 3, i contratti di compravendita stipulati tra l’Amministrazione della difesa e gli acquirenti, in forma pubblica amministrativa o notarile, per i quali i contenuti essenziali, nonché le eventuali condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello Stato, sono fissati in via preliminare con determinazione del Direttore della Direzione generale dei lavori e del demanio, sottoposta a controllo preventivo di legittimità dell’Ufficio centrale del bilancio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione e sono immediatamente trascrivibili. Le citate procedure di alienazione sono sottoposte al controllo della Corte dei conti di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in luogo di quello di cui al comma 1, lettera f) del medesimo articolo 3.”</p>	<p>Semplificazione delle procedure di vendita degli alloggi di servizio del Ministero della difesa</p>

<p>All'art. 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111:</p> <p>Il comma 5 è sostituito dal seguente: &lt;&lt; L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli interventi manutentivi mediante tali operatori è curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione della capacità operativa delle stesse strutture, dall'Agenzia del Demanio. Il ricorso agli operatori con i quali sono stipulati gli accordi quadro è disposto anche per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali. I conseguenti atti sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro e' data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata organizzazione delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando all'interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attività affidate dall'Agenzia del demanio e di quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 98 del 2011, dotato di idonee professionalità.&gt;&gt;</p> <p>Al comma 7, prima delle parole &lt;&lt; restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa... &gt;&gt; sono aggiunte le parole &lt;&lt; Salvo quanto previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5 &gt;&gt;.</p> <p>Al comma 2 lett. D. dopo le parole "gli interventi di piccola manutenzione" sono aggiunte le parole "nonché quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81"</p>	<p>Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici</p>
<p>Quota parte degli avanzi di gestione dell'Agenzia del demanio sono versati al bilancio dello Stato e riassegnati su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato alla medesima Agenzia, per essere finalizzati, nel rispetto dell'art 12 , comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, all'acquisto di immobili per soddisfare esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato ovvero ad interventi manutentivi volti al recupero di immobili di proprietà dello Stato da adibire al soddisfacimento delle esigenze governative o istituzionali delle medesime Amministrazioni.</p>	<p>Destinazione degli avanzi di gestione dell'Agenzia del demanio all'acquisto di immobili per soddisfare esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato ovvero ad interventi manutentivi su immobili di proprietà dello Stato</p>

<p>Gli interventi vengono effettuati sulla base dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.</p>	
<p>Al fine di consentire agli operatori economici il più efficace utilizzo degli strumenti disciplinati dall'art. 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche e integrazioni, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) al comma 1 le parole: “per un periodo non superiore a cinquanta anni” sono sostituite dalle seguenti: “per un periodo di norma non superiore a cinquanta anni e comunque non superiore a novantanove anni”;</li> <li>b) al comma 2, dopo le parole “Ministero dell'economia e delle finanze” sono aggiunte le seguenti “- Agenzia del demanio”</li> <li>c) il comma 3 è così sostituito: “Ai Comuni interessati dal procedimento di cui al comma 2 è rimessa, per l'intera durata della concessione o della locazione, un'aliquota pari al 10 per cento del relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai Comuni è, altresì, riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle relative leggi regionali, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario o dal locatario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.”</li> <li>d) il comma 4 è così sostituito: “Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica ed hanno di regola durata non superiore a cinquanta anni. L'Agenzia del demanio, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario o del locatario, può stabilire una durata superiore a cinquanta anni e comunque non superiore a novantanove anni, tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alle concrete finalità di utilizzazione del bene, del rendimento della concessione o della locazione, dell'importo totale degli interventi di riqualificazione e riconversione previsti, nonché dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato.”</li> <li>e) il comma 5 è così sostituito: “I criteri di assegnazione</li> </ul>	<p>Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione</p>

<p>e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo espressamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato anche sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca della concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal contratto di locazione nei casi previsti dal contratto;</li> <li>b. la possibilità, ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, di subconcedere le attività economiche o di servizio di cui al precedente comma 1. Alle concessioni disciplinate dal presente articolo non si applica, pertanto, il divieto di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 296 del 13 settembre 2005.&gt;&gt;</li> </ul>	
<p>Al comma 1 dell'art. 33-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011 n. 111, dopo le parole &lt;&lt; o fondi immobiliari.&gt;&gt; sono aggiunte le seguenti parole: &lt;&lt;Alle società di cui al presente comma si applicano, ai soli fini fiscali, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 131, 134, 137, 138 e 139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</p>	<p>Estensione del trattamento fiscale previsto per le siiq</p>
<p>2. All'art. 3 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: &lt;&lt;11 bis - Le previsioni di cui al precedente comma 10 si applicano alle somme non corrisposte all'Erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, qualora l'importo da corrispondere, comprensivo di interessi, non superi l'ammontare di € 150,00. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora il credito erariale derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento da parte dell'utilizzatore. Il predetto importo in nessun caso può costituire franchigia &gt;&gt;.</p>	<p>Rinuncia ai crediti erariali di scarsa entità derivanti dall'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato</p>
<p>. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del medesimo decreto.</p>	<p>Estensione del regime di corresponsione dell'imposta di registro ai sensi dell'art 17 comma 3 del D.P.R. 131/1986 alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato.</p>
<p>All'articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16-sexies, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi:</p>	<p>Liquidazione del patrimonio immobiliare degli Enti disciolti</p>

<p>Nell'ambito della liquidazione del patrimonio trasferito, la proprietà degli immobili utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia e delle finanze è trasferita allo Stato. Il corrispettivo del trasferimento è costituito dalla proprietà di beni immobili dello Stato, di valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell'Agenzia del Demanio, previa intesa con le società di cui al comma 16-ter. Con separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono regolati i rapporti tra le parti interessate".</p>	
---	--

Art. 4

Razionalizzazione organizzativa per gli enti di minore dimensione

1. E' revocata la personalità giuridica nei confronti degli enti di cui all'allegato elenco a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla predetta data cessa l'autonomia finanziaria, organizzativa e regolamentare dei predetti enti. Gli enti continuano ad operare come articolazioni organizzative dell'amministrazione incorporante indicata nel predetto elenco. I soggetti preposti agli organi diversi da quelli di controllo continuano a svolgere, sino alla scadenza del loro incarico, i compiti derivanti dalla carica da essi rivestita, ad esclusione di quelli inerenti alla qualità di organo dell'ente. .

2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dall'amministrazione incorporante. Le amministrazioni incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo; con le predette misure può essere rivisto anche l'assetto dell'articolazione organizzativa corrispondente agli enti di cui al comma 1. . Al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.

3. Con decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro vigilante ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse umane strumentali e finanziarie degli enti di cui al comma 1. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i bilanci di chiusura degli enti di cui al comma 1 sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al

Revoca della personalità giuridica nei confronti degli enti pubblici di minore dimensione

comma 1 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di soppressione.

5. Le dotazioni organiche delle amministrazioni incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti di cui al comma 1. Detto personale è inquadrato nei ruoli delle amministrazioni incorporanti. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

6. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni incorporanti subentrano nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.

7. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti di cui al comma 1 sono riassegnate, a far data dall'anno contabile 2013, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sugli appositi capitoli dello stato di previsione delle amministrazioni incorporanti.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche

<p>1. I consigli di amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, <b>che abbiano per oggetto sociale la prestazione di servizi a favore delle pubbliche amministrazioni</b>, devono essere composti con non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, per le società a partecipazione diretta, <b>ovvero due dipendenti della società controllante con obbligo di riversare i relativi compensi assembleari alla stessa per le società a partecipazione indiretta</b>, e il terzo con funzioni di presidente e amministratore delegato. <b>E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico.</b></p>	<p>Composizione dei cda delle società pubbliche <b>che abbiano per oggetto sociale la prestazione di servizi a favore delle pubbliche amministrazioni</b></p>
<p>1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 non possono costituire società né detenere partecipazioni in società che abbiano per oggetto sociale la prestazione di servizi a favore delle stesse pubbliche amministrazioni. Nel caso di partecipazione totalitaria, si provvede allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. Le partecipazioni non totalitarie detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto sono alienate con procedure di evidenza pubblica entro il 30 giugno 2013.</p> <p>2. I servizi già prestati dalle società di cui al comma 1, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.</p> <p>3. In luogo dello scioglimento della società previsto dal comma 1, l'amministrazione provvede alla alienazione della partecipazione totalitaria, con procedure ad evidenza pubblica, ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. Qualora la procedura di alienazione non abbia buon fine entro il 31 dicembre 2013, resta fermo l'obbligo di procedere allo scioglimento della società.</p> <p><b>4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 non si applicano alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012.</b></p>	<p>Messa in liquidazione o vendita delle società in house che svolgono servizi nei confronti della sola p.a.</p>
<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo</p>	<p>Enti privati "in house"</p>

tecnologico e l'alta formazione tecnologica.	
<p>1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle società <b>inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196</b>, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l'applicazione della disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p> <p>2. A decorrere dall'anno 2013 le società di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.</p> <p>3. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.</p> <p>4. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli i dirigenti e gli amministratori della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate.</p>	Limiti assunzionali per le società pubbliche
<p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituiti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorchè scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.</p>	Divieto di arbitrati nei contratti di servizio tra lo Stato e società statali

Art. 6

~~Blocco delle tariffe~~ e Riduzione di spese per compensi, aggi e trasferimenti

<p>Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall'1 gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresì, le modalità con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. è, comunque, assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato.</p>	<p>Riduzione dell'aggio a favore delle esattorie</p>

Art. 7

Riduzione di spese in materia di pubblico impiego

<p>1. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.</p> <p>2. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.</p> <p>3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.</p> <p>4. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.</p>	<p>Auto blu</p>
<p>A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non può superare il</p>	<p>Buoni pasto</p>

<p>valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.</p>	
<p>Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.</p>	<p>Obbligo di godimento delle ferie</p>
<p><b>E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni</b> inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza</p>	<p>Limiti al conferimento di consulenze da parte delle pubbliche amministrazioni al personale collocato in quiescenza</p>
<p>All'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 9 è sostituito dai seguenti:  9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012, stipulano convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di cui</p>	<p>cedolino</p>

<p>al presente comma, ovvero utilizzano i parametri di qualità e di prezzo previsti nel decreto di cui al periodo successivo per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti degli stipendi ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le Amministrazioni pubbliche di cui all'<i>articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i> sono tenute all'utilizzo dei servizi previsti nel decreto di cui al periodo precedente, senza il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6".</p> <p><i>9-bis:</i> I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, aventi a oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento.</p> <p><i>9-ter:</i> Il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, individua le regioni assoggettate al piano di rientro previsto all'art. 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie regionali, sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9. Il commissario definisce i tempi e le modalità di migrazione dei servizi.”</p>	
	Valutazione della performance dei dipendenti pubblici
L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato	Abrogazione della normativa in materia di vice dirigenza

Art. 8

Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici

<p>1. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 dall'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea si applicano anche alle Fondazioni, Associazioni, Aziende speciali, Agenzie, Enti strumentali, Organismi e altre unità istituzionali non costituite in forma di società o consorzio, controllati da amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali indicate nell'elenco ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), e successive modifiche e integrazioni. Per controllo si deve intendere la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale, se necessario scegliendo gli amministratori o i dirigenti.</p> <p>2. Le modalità di effettuazione della trasmissione delle informazioni di cui al precedente comma sono definite con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Istat".</p>	<p>Elenco unità economiche partecipate/controllate a vario titolo</p>
<p>Il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche è esteso alle società <b>inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196</b>, a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.</p>	<p>Audit sulle società partecipate</p>
<p>A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie</p>	<p>Verifica dei rapporti debitori e creditori tra Enti locali e società partecipate</p>
<p>1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale applicazione dei criteri di</p>	<p>Disposizioni in materia di contabilizzazione e</p>

<p>contabilità nazionale relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra nella disponibilità dell'acquirente o, per i beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori.</p> <p>2. Nelle more dell'attuazione della delega prevista dall'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 ed al fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso la rilevazione puntuale dei costi, effettuata mediante l'acquisizione dei documenti contenenti le informazioni di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2013, tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica. Le predette scritture contabili saranno integrate, per l'acquisto di beni e servizi, con l'utilizzo delle funzionalità di ciclo passivo rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di acquisti.</p> <p>3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 potranno fruire, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, 196, delle informazioni utili al monitoraggio della propria gestione.”</p> <p>4. A decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo di garantire le informazioni necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma 1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sono definite le modalità di contabilizzazione degli investimenti per le amministrazioni di cui al presente comma.</p> <p>5. Con riferimento alle opere che abbiano avuto rappresentazione nei documenti contabili degli enti fino all'esercizio in corso, con DPCM, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Istat, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione e la raccolta di informazioni relative alle opere d'importo più rilevante. Con il DPCM di cui al periodo precedente sono in particolare individuati gli enti interessati alla ricognizione, le caratteristiche delle opere rilevate e le modalità per l'invio delle informazioni.</p>	<p>monitoraggio delle spese per investimento</p>
<p>1. Nelle more del riordino della disciplina della gestione del bilancio dello Stato, in via sperimentale per il triennio 2013 – 2015, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti, a partire dall'esercizio finanziario 2013, ha l'obbligo di predisporre un apposito piano finanziario pluriennale sulla base</p>	<p>Piano finanziario dei pagamenti</p>

<p>del quale ordina e paga le spese, da aggiornare con cadenza mensile. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono avviate le attività propedeutiche all'avvio della sperimentazione di cui al periodo precedente.</p> <p>2. Il piano finanziario dei pagamenti indica, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, il preciso ammontare del debito e l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonché la data in cui viene a scadenza l'obbligazione.</p> <p>3. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori sono considerati prioritari i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori, ove previsti, ovvero le fatture regolarmente emesse.</p> <p>4. Al fine di consentire la corretta imputazione all'esercizio finanziario di competenza economica delle spese dei Ministeri che hanno dato luogo a debiti non ancora estinti relativi a somministrazioni, forniture e appalti, mediante l'esatta individuazione della data di insorgenza degli stessi, le richieste di riscrittura in bilancio delle somme corrispondenti a residui passivi caduti in perenzione ovvero di attribuzione delle risorse finanziarie occorrenti per l'estinzione dei debiti formati fuori bilancio, da inoltrare all'amministrazione debitrice tramite il competente Ufficio centrale del bilancio, devono essere corredate dai titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dal creditore, quali prioritariamente i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori e le fatture regolarmente emesse.</p>	
<p>1. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti previsti dal piano finanziario di cui all'articolo 9-ter, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.</p> <p>2. Le somme stanziare nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio, costituiscono economie di bilancio. Le stesse, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti ed a fondi da ripartire, sono riscritte, con la legge di bilancio, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima. Qualora dette somme non risultino impegnate nei tre anni successivi a quello</p>	<p>Disposizioni per la flessibilità ai fini della programmazione dei pagamenti</p>

<p>di prima iscrizione in bilancio della spesa, la relativa autorizzazione è defanziata per i corrispondenti importi.</p> <p>3. In via sperimentale, relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennale, con legge di bilancio gli stanziamenti di competenza possono essere rimodulati negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati ai sensi dell'articolo 9-ter.</p>	
<p>A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.</p>	<p>Modalità di redazione bilanci di previsione enti locali – Fondo svalutazione crediti</p>

**Titolo II**  
**Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non territoriali**

**Art. 9**

**Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri**

<p>1. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ad operare i seguenti interventi:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) riduzione delle spese di funzionamento sul proprio bilancio autonomo tali da comportare un risparmio complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al Decreto-Legislativo n.303 del 1999, come rideterminata dalla tabella C della Legge 12 novembre 2011, n.183, è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>b) contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.</b></p> <p>2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1, lettera b) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.</p>	<p>Riduzione spese di funzionamento della Presidenza del consiglio dei Ministri</p>
<p>Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 2190, comma 1, le parole da «euro 6.000.000» a «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.500.000 nell'anno 2012, euro 3.800.000 nell'anno 2013 e euro 3.000.000 nell'anno 2014»</p> <p>b) all'articolo 582, comma 1, lettera d), la cifra «459.330.620,21» è sostituita dalla seguente: «403.330.620,21».</p> <p>2. Per l'anno 2012, con il decreto di cui all'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono rideterminate le consistenze del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio.</p>	<p>CONTRIBUTI AGENZIA INDUSTRIE DIFESA</p>
<p>L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,</p>	<p>STAGE DIFESA PER</p>

dalla legge 30 luglio 2010, n.122, riferita all'anno 2012 è ridotta di 5,6 milioni di euro.	2012
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 603 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come integrata con le risorse del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta dell'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2012.	URANIO IMPOVERITO
La dotazione del fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta dell'importo annuo di euro 17.900.000 a decorrere dall'anno 2012.	FONDO EX RIASSEGNAZIONI
La dotazione del Fondo di cui all'articolo 613 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è ridotta dell'importo di euro 8.700.000 per l'anno 2012 e dell'importo di euro 7.900.000 a decorrere dall'anno 2013.	FONDO A DISPOSIZIONE PER DEFICIENZA CAPITOLI FF.AA.
Il Ministero della difesa ridetermina le spese per i programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, in modo tale da garantire un risparmio di spesa di importo non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. I relativi stanziamenti di bilancio, sono conseguentemente ridotti per il corrispondente importo.	RIMODULAZIONE FORNITURE MILITARI
Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 536, comma 1, lettera b), dopo le parole "Ministro della difesa" aggiungere le parole "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"	CONCERTO MEF SU CONTRATTI DI FORNITURE PLURIENNALI
L'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 49 del 1987, come determinata dalla tabella C allegata alla legge n. 183 del 2011, è ridotta di euro .....per l'anno 2012, nonché di euro.....per gli anni.....	Cooperazione allo sviluppo
Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.	Contributi a favore di radio e tv locali
1. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato .....;  2. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n.	

<p>196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1.</p> <p>3. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.</p> <p>4. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 2.</p>	
<p>3. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, in termini di sola cassa, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.</p>	<p>Riduzione del fondo contributi pluriennali</p>
<p>1. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotto di 94 milioni di euro per l'anno 2012.</p>	<p>Riduzione del fondo ISPE</p>
<p>2. Il fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 39 milioni di euro per l'anno 2012.</p>	<p>Fondo Letta, esclusa legge mancia</p>
<p>4. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012.</p>	<p>Fondo missioni di pace</p>
<p>1. La lettera c), dell'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 è soppressa.</p> <p>2. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 è alimentato per 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal presente decreto.</p>	<p>Sostituzione copertura tagli lineari oneri terremoto</p>
<p>1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Centro Elaborazione Dati del</p>	<p>INTERNO- Accesso ai dati delle camere di commercio</p>

<p>Ministero dell'interno, di cui all' articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, accede, in via telematica, con modalità disciplinate con apposita convenzione, al registro delle imprese istituito dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, nonché agli atti, ai documenti ed alle informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio, senza oneri per lo Stato.</p>	
<p>Lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, è ridotto di 67.988.000 euro per l'anno 2012, di 91.217.000 euro per l'anno 2013 e di 95.645.000 a decorrere dall'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.</p>	<p>Riduzione Tab. B</p>

## Art. 11

### Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni iniziativa affinché:

a) in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 del D.L. n. 78/2012, siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti;

b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attività anche degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di un'unica struttura;

c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online,

d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici;

e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;

f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l'attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare sull'intero territorio nazionale che prevedano l'accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della prossimità all'utenza e delle innovate modalità operative connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi,

g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.

2. L'INPS, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, dovrà provvedere:

a) alla creazione, entro il 2014, di una piattaforma unica degli incassi e dei pagamenti che consenta di minimizzare il costo dei servizi finanziari di incasso e pagamento;

b) ad una revisione qualitativa e quantitativa dei livelli di servizio contenuti nelle convenzioni e nei contratti con i Centri di

<p>Assistenza Fiscale, anche in relazione alle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e alla multicanalità di accesso ai servizi con riduzione di almeno il 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011;</p> <p>c) dovrà prevedere il conferimento al fondo di investimento immobiliare ad apporto del proprio patrimonio immobiliare da reddito, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica e pervenire alla completa dismissione del patrimonio nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili.</p>	
<p>3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti e con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale e delle università, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.</p>	<p>Norma riduzione consumi intermedi enti</p>
	<p>Disposizioni finanziarie in materia di riduzione dei trasferimenti a favore di enti pubblici ovvero obbligo di versamento di risorse da parte degli enti pubblici all'entrata del bilancio dello Stato</p>

Art. 12

Riduzione della spesa delle università e riordino delle Scuole pubbliche di formazione

<p>Il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n.537, è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.</p>	<p>Riduzione della spesa delle università</p>
<p>1. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarietà, con uno o più regolamenti adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'<i>articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>, su proposta del Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, sono individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti ed è riformato il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici anche mediante adeguati meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica all'ammissione ai concorsi e quella permanente, attenendosi ai seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle funzioni coincidenti o analoghe <del>con conseguente accorpamento delle strutture;</del></li> <li>b. precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;</li> <li>c. <b>per il reclutamento e la formazione generica</b> <del>previsione della tendenziale concentrazione in una scuola centrale delle attività di reclutamento e di formazione iniziale</del> dei dirigenti e la formazione generica dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, <del>previsione della tendenziale concentrazione in una scuola centrale</del> <b>esistente delle attività di reclutamento e di formazione iniziale;</b></li> <li>d. <b>per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della tendenziale concentrazione in un'unica struttura già esistente per singolo Ministero e per gli enti vigilati dallo stesso, con unificazione delle risorse e coordinamento con le strutture formative militari;</b></li> <li>e. <b>ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione, favorendo l'uso gratuito da parte di altre strutture formative pubbliche;</b></li> <li>f. individuazione di forme di razionalizzazione e di</li> </ol>	

<p>coordinamento della formazione permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, prevedendo che la relativa formazione possa svolgersi anche con modalità decentrate e in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri;</p> <p>g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale di cui alla lettera c) e gli enti territoriali per il reclutamento della dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi ;</p> <p>h. revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine di garantire la stabilità del corpo docente e l'eccellenza dell'insegnamento presso le scuole pubbliche di formazione;</p> <p>g). previsione che, al fine di eliminare duplicazioni e di razionalizzare le risorse umane e finanziarie disponibili:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) l'attività di formazione riguardante ambiti omogenei è programmata e svolta in conformità con linee di indirizzo stabilite dai soggetti che operano nei predetti ambiti;</li><li>2) la gestione delle risorse finanziarie relative alla formazione ed alle scuole ed agli istituti di formazione operanti in ambiti omogenei avvenga in maniera coordinata.</li></ol>	
--	--

Art. 13  
Soppressione di enti e società

<p>1. L'INRAN è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti già affidati all'INRAN ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 454/1999. Sono attribuite all'Ente risi le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA.</p> <p>3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite, rispettivamente, al CRA ed all'Ente risi.</p> <p>4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che mantiene il trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del comparto ricerca, è ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti subentrano nella titolarità fino alla loro naturale scadenza.</p> <p>5. Il personale INRAN (ex INCA) che al momento di entrata in vigore del presente decreto svolge le funzioni trasferite all'INRAN ai sensi dell'art. 7, comma 20, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, è posto in mobilità ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001.</p> <p>6. Al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, il direttore generale dell'INRAN, è delegato allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque non superiore a dodici mesi.</p>	Soppressione dell'Inran (MIPAF)
<p>1. Al fine di ridurre la spesa di funzionamento, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi resi alle imprese agricole, a decorrere dal 1° ottobre 2012, le funzioni di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.</p> <p>2. Restano ferme in capo ad Agea tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa.</p> <p>3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con</p>	Disposizioni per il riordino dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (MIPAF)

il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. A tal fine, e fermo restando quanto previsto al comma 6, la dotazione organica di AGEA attualmente esistente è ridotta del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia e, conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto organizzativo.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adegua la propria dotazione organica sulla base delle unità di personale effettivamente trasferito e la propria organizzazione.

5. Il personale trasferito al Ministero politiche agricole alimentari forestali mantiene il trattamento previdenziale nonchè quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero politiche agricole alimentari forestali è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il Ministero subentra nella titolarità dei restanti rapporti fino alla naturale scadenza.

6. La consistenza numerica complessiva del personale di ruolo che rimane in servizio presso Agea, a seguito del trasferimento di cui al comma 5 costituisce il limite massimo della dotazione organica della stessa Agenzia.

7. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, gli organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono:

- a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità e conoscenza del settore agroalimentare;
- b) il collegio dei revisori dei conti.

8. Il direttore è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.

9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei revisori.

<p>10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p>11. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con il presente articolo e dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 9 del citato decreto legislativo.</p> <p>12. Dalle disposizione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</p>	
<p>Al fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante. Sino al 31 dicembre 2012 non si applicano i commi 635 e 638 del citato art. 2 della legge n. 244 del 2007.</p>	<p>Semplificazione della procedura per l'emanazione dei regolamenti aventi ad oggetto il riordino, la trasformazione e la soppressione di enti ed pubblici</p>
<p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto nazionale di ricerca metrologica, la Stazione zoologica Anton Dohrn, l'Istituto italiano di studi germanici e l'Istituto nazionale di alta matematica sono soppressi e i relativi organi statutari decadono.</p> <p>2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente e le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché i beni mobili e immobili di proprietà degli enti soppressi sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nei termini di cui al comma 3.</p> <p>3. Gli organi statutari degli enti di cui al comma 1, ciascuno per rispettive competenze, assicurano la gestione ordinaria degli enti soppressi fino a novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predisponendo e deliberando un'analitica relazione sulla gestione riferita al periodo dal 1° gennaio 2012 all'entrata in vigore del presente decreto e una relazione sulla gestione ordinaria di chiusura per gli effetti del presente articolo, nonché un'analitica rappresentazione della consistenza patrimoniale da trasferire, che dovrà essere sottoposta al Consiglio di amministrazione del CNR per le conseguenti deliberazioni. Ai componenti degli organi degli enti soppressi i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati a loro spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione della relazione di cui al periodo precedente e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di soppressione.</p> <p>4. Le dotazioni organiche del Consiglio nazionale delle ricerche possono essere incrementati entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti soppressi. Il CNR provvede conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al personale transitato continua ad</p>	<p>Riorganizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).</p>

<p>applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del CNR. Per i restanti rapporti di lavoro il Consiglio nazionale delle ricerche subentra nella titolarità degli stessi, fatta eccezione per i contratti di diritto privato stipulati per le funzioni apicali, che si intendono recessi. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso gli enti soppressi può optare per il transito alle dipendenze del CNR. Il transito è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nonché dell'esperienza maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianità di servizio negli enti soppressi e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato al CNR ritorna alle amministrazioni o agli enti di appartenenza.</p> <p>5. Il CNR in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 predispone un piano volto alla razionalizzazione della localizzazione degli uffici nonché alla realizzazione di economie di spesa.</p> <p>6. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non incompatibili con quelle del presente articolo e sono abrogate le disposizioni dei vigenti ordinamenti e degli statuti di ciascun ente incompatibili con i principi e le disposizioni del presente articolo.</p> <p>7. Dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	
<p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto nazionale di astrofisica e il Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" sono soppressi e i relativi organi statuari decadono fermo restando quanto previsto al successivo comma 3.</p> <p>2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente e le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché i beni mobili e immobili di proprietà degli enti soppressi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, all'INFN, nei termini cui al comma 3.</p> <p>3. Gli organi statuari degli enti di cui al comma 1, ciascuno per rispettive competenze, assicurano la gestione ordinaria degli stessi enti soppressi fino e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predisponendo e deliberando una analitica relazione sulla gestione riferita al periodo dal 1° gennaio 2012 all'entrata in vigore del presente decreto e una relazione sulla gestione ordinaria di chiusura per gli effetti del presente articolo, nonché un'analitica rappresentazione della consistenza patrimoniale da trasferire, che dovrà essere sottoposta al Consiglio di amministrazione dell'INFN per le conseguenti deliberazioni. Ai componenti degli organi degli enti soppressi i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati a loro spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione della relazione di cui al periodo precedente e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di soppressione. Le relazioni di cui al</p>	<p>Riorganizzazione dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)</p>

<p>presente comma, comprensive dei bilanci di chiusura degli enti soppressi corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo, sono trasmesse per l'approvazione al Ministero vigilante al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>4. Relativamente alle disposizioni in materia di personale, si applica l'articolo 2, comma 4, del presente decreto. Il personale dell'INFN che non abbia optato per l'applicazione del CCNL degli enti di ricerca conserva lo stato giuridico ed economico in godimento.</p> <p>5. L'INFN in attuazione della disposizione prevista all'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, predispone un piano volto alla razionalizzazione della localizzazione degli uffici, nonché alla realizzazione di economie di spesa.</p> <p>6. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 non incompatibili con quelle del presente articolo e sono abrogate le disposizioni dei vigenti ordinamenti e degli statuti di ciascun ente incompatibili con i principi e le disposizioni del presente articolo.</p> <p>7. Dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	
<p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto L'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale è soppresso e i relativi organi statutari decadono fermo restando quanto previsto al successivo comma 3.</p> <p>2. Le funzioni attribuite all'ente di cui al comma 1 dalla normativa vigente e le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché i beni mobili e immobili di proprietà degli enti soppressi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nei termini cui al comma 3.</p> <p>3. Gli organi statutari degli enti di cui al comma 1, ciascuno per rispettive competenze, assicurano la gestione ordinaria degli stessi enti soppressi fino e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predisponendo e deliberando una analitica relazione sulla gestione riferita al periodo dal 1 gennaio 2012 all'entrata in vigore del presente decreto e una relazione sulla gestione ordinaria di chiusura per gli effetti del presente articolo, nonché un'analitica rappresentazione della consistenza patrimoniale da trasferire, che dovrà essere sottoposta al Consiglio di amministrazione dell'INGV per le conseguenti deliberazioni. Ai componenti degli organi degli enti soppressi i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati a loro spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione della relazione di cui al periodo precedente e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di soppressione. Le relazioni di cui al presente comma, comprensive dei bilanci di chiusura degli enti soppressi corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo, sono trasmesse per l'approvazione al Ministero vigilante al Ministero</p>	<p>Riorganizzazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)</p>

<p>dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>4. Relativamente alle disposizioni in materia di personale, si applica l'articolo 2, comma 4, del presente decreto.</p> <p>5. L'INGV in attuazione della disposizione prevista all'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 predispone un piano volto alla razionalizzazione della localizzazione degli uffici, nonché alla realizzazione di economie di spesa.</p> <p>6. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 non incompatibili con quelle del presente articolo e sono abrogate le disposizioni dei vigenti ordinamenti e degli statuti di ciascun ente incompatibili con i principi e le disposizioni del presente articolo.</p> <p>7. Dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	
<p>1. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "L'incarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente."</p> <p>2. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative di enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora alla medesima data il commissario sia in carica da più di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per materia ai sensi della normativa vigente subentra nella gestione delle residue attività liquidatorie.</p>	<p>durata degli incarichi dei commissari liquidatori di enti pubblici</p>

Art. 14  
Riduzione delle spese di personale

<ol style="list-style-type: none"><li>1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall'articolo 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti in materia:<ol style="list-style-type: none"><li>a. all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato da ultimo dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "<i>Per il quadriennio 2010-2013</i>" sono sostituite dalle seguenti "<i>Per il quinquennio 2010-2014</i>";</li><li>b. all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "<i>Per l'anno 2014</i>" sono sostituite dalle seguenti "<i>Per l'anno 2015</i>";</li><li>c. all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "<i>A decorrere dall'anno 2015</i>" sono sostituite dalle seguenti "<i>A decorrere dall'anno 2016</i>".</li></ol></li><li>2. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "<i>A decorrere dall'anno 2010</i>" sono sostituite dalle seguenti "<i>Per gli anni 2010 e 2011</i>". In fine è aggiunto il seguente periodo "<i>La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016</i>"</li><li>3. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole "<i>Per il quadriennio 2009-2012</i>" sono sostituite dalle seguenti "<i>Per il triennio 2009-2011</i>" e dopo il quarto periodo aggiungere il seguente "<i>La predetta facoltà assunzionale, fermi restando i maggiori vincoli di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016</i>".</li><li>4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "<i>Per il triennio 2011-2013</i>" sono sostituite dalle seguenti "<i>Per il quadriennio 2011-2014</i>" e all'ultimo periodo le parole "<i>del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015</i>" sono sostituite dalle seguenti parole</li></ol>	<p style="text-align: center;">Turn over- omogeneizzazione delle facoltà assunzionali dei vari comparti <b>FACOLTA'</b> ASSUNZIONALI AL 20% PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI NEL TRIENNIO 2012- 2014, del 50% nel 2015 e del 100% a decorrere dal 2016</p>
--	--

<p>“del 50 per cento per l’anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2016”.</p>	
<p>Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, sino all’anno 2014; nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, per l’anno 2015; nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, a decorrere dall’anno 2016. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. All’articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole “ e 2012”.</p>	Turn over CCIAA
<p>1.A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui l'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità non superiore all’80 per cento a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.</p>	Autorizzazione assunzione segretari comunali
<p>1 Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo XX comma ... lettera a) (norma sui pensionamenti d’ufficio) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del <i>turn over</i>.</p>	Modalità di computo delle cessazioni
<p>Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni previste dal comma 1 adottano, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi effettivamente operativi un numero di unità di personale non inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure è inclusa anche la revisione della nozione di servizi operativi in modo tale che essi corrispondano in via diretta agli specifici compiti assegnati alla struttura dalla normativa di riferimento. <b>La revisione della nozione di servizi operativi è operata in conformità con le linee guida stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri interessati.</b> In ogni caso i dipendenti di età inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi.</p>	Recupero al servizio attivo del personale delle forze di polizia
<p>1. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall’esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.</p>	Assunzione dall’esterno di funzionari
<p>1. Sino al 31 dicembre 2014 è sospesa l'applicazione delle</p>	Transito inidonei

<p>disposizioni di cui all'art. 14, comma 5, della legge 266 del 1999.</p>	
<p>1. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 626, comma 1, le parole "100 unità" sono sostituite dalle seguenti "30 unità";</p> <p>b) all'articolo 639, comma 3, le parole da "è stabilito" sino a "unità" sono sostituite dalle seguenti "è stabilito entro il limite massimo di 624 unità".</p> <p>2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 1, lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all'estero ai sensi dell'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, né possono essere rinnovati i relativi comandi.</p>	<p>Personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in servizio presso le scuole estere e presso il Ministero degli affari esteri</p>
<p>1. Il personale docente dichiarato dalla commissione medica ospedaliera permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale docente dichiarato dalla commissione medica ospedaliera temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.</p> <p>2. Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il</p>	<p>Personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inidoneo all'insegnamento</p>

<p>Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dei commi 1 e 2.</p>	
<p>1. Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera</p>	<p>Aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica</p>
<p>. All'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, dopo le parole "dirigente scolastico" è aggiunta la seguente "reggente" e le parole "l'esonero o" sono soppresse;</p> <p>b) al comma 2, le parole "l'esonero", sono sostituite dalle seguenti "il semiesonero";</p> <p>c) al comma 3 le parole da "l'esonero" fino a "classi, o" sono soppresse e la parola "quaranta" è sostituita dalla seguente "cinquantacinque".</p> <p>d) il comma 5 è abrogato.</p>	<p>Semi-esoneri per i docenti collaboratori dei dirigenti scolastici.</p>
<p>1. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima regione, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all'insegnamento, purché il medesimo possieda titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o per ciascuna classe di concorso;</p> <p>b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;</p> <p>c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima regione e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;</p> <p>d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima regione in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi</p>	<p>Utilizzo personale docente in esubero</p>

<p>delle precedenti lettere;</p> <p>e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima regione nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione;</p> <p>2. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 4.</p> <p>3. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma precedente percepisce lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogata dall'istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all'istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.</p> <p>4. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici.</p> <p>5. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da 1 a 4 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	
<p>1. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano del semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico.</p>	<p>Norma interpretativa in materia di mansioni superiori</p>
<p>1. A decorrere dal 1° settembre 2012 non si provvede ad effettuare altre immissioni nel ruolo dei collaboratori scolastici sino a che il relativo personale a tempo indeterminato non sia ridotto al 50% dell'organico determinato presso ciascuna istituzione scolastica ed educativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. Tutti i posti non coperti con personale di ruolo sono accantonati, sino ad un accantonamento massimo pari al 50% dei posti relativi a ciascuna istituzione. A seguito dell'accantonamento, i servizi propri del profilo di collaboratore scolastico che non possono essere assicurati mediante il solo ricorso al personale interno sono acquistati ai sensi dei successivi commi.</p>	<p>Servizi di pulizia nelle scuole.</p>

2. All'acquisto dei servizi provvedono le singole istituzioni scolastiche ed educative ricorrendo ad apposite convenzioni a cura di Consip S.p.a. salva la possibilità di esperire proprie procedure anche in economia secondo la normativa vigente in materia di contratti pubblici, purché ciò avvenga migliorando contemporaneamente sia i parametri di prezzo che di qualità fissati dalle convenzioni. Il costo dei servizi, al netto dell'IVA, non può comunque essere superiore al 75% di quello corrispondente all'assunzione di collaboratori scolastici al livello iniziale della progressione economica in numero pari ai posti di collaboratore scolastico accantonati.

3. Sino al perfezionamento delle convenzioni Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali possono rinegoziare in via diretta i contratti in essere o stipularne di nuovi mediante procedure d'acquisto anche in economia secondo la normativa vigente in materia di contratti pubblici, nel rispetto dei vincoli di cui all'ultimo periodo del comma 2. In caso di rinegoziazione, se le parti non raggiungono l'accordo entro il 1° settembre 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali hanno diritto di recedere dal contratto. I contratti sono comunque risolti nel caso in cui presso le istituzioni scolastiche ed educative interessate non siano accantonati posti.

4. Sono abrogati i commi dall'1 al 4 dell'art. 4 del decreto del presidente della repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e il primo periodo dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, **restando comunque confermata, a decorrere dal 1° settembre 2012, l'attuale consistenza numerica dei posti di organico accantonati nel profilo di collaboratore scolastico di cui alla tabella E del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 luglio 2011.**

5. A decorrere dal 1° settembre 2012 il rigo "Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" dell'elenco 3 di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è soppresso.

6. A decorrere dall'anno 2013, una quota parte dei risparmi di spesa di cui ai commi precedenti è destinata, nella misura del 50%, al funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative statali, subordinatamente alla verifica del conseguimento degli stessi.

**Titolo III**  
**Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria**

**Art. 15**

**Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica**

<p>1.Ferma restando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari di cui all'articolo 2, commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle risorse destinante al settore sanitario e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.</p>	<p>Si precisa che nulla è innovato rispetto alle vigenti disposizioni sui Piani di rientro</p>
<p>2.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalla farmacie convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 è rideterminato al valore del 3,65 per cento. Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2012, l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, è rideterminato al valore del 6,5 per cento. Per l'anno 2012 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, è rideterminato nella misura del 13,1 per cento.</p>	<p>Incremento permanente dello sconto a carico dei farmacisti dall'1,82% al 3,65% e, solo per l'anno 2012, per l'industria farmaceutica dall'1,83% al 6,5%. Rideterminazione del tetto della spesa farmaceutica territoriale per il solo anno 2012 dal 13,3% al 13,1%</p>
<p>3.A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dell'11,5 per cento al netto degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di sfioramento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati alle regioni, per il 25%, in</p>	<p>Rideterminazione del tetto della spesa farmaceutica territoriale all'11,5%, a decorrere dal 2013</p> <p><b><u>Commi da 4 a 8</u></b> Rideterminazione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera dal 2,4% al 3,2% dal 2013. Si pone a carico delle aziende farmaceutiche</p>

<p>proporzione allo sfioramento del tetto registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.</p> <p>4. A decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 3,2 per cento e si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10.</p> <p>5. Il tetto di cui al comma 4 è calcolato al netto della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, nonché al netto della spesa per i vaccini, per i medicinali di cui alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, per le preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle farmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i plasmaderivati di produzione regionale.</p> <p>6. La spesa farmaceutica ospedaliera è calcolata al netto delle seguenti somme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i consumi in ambito ospedaliero, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive disposizioni di proroga, a fronte della sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n.227;</li> <li>b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;</li> <li>c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto forma di extra-sconti, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata (<i>payment by results, risk sharing e cost sharing</i>) sottoscritte in sede di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni.</li> </ul> <p>7. A decorrere dall'anno 2013, è posta a carico delle aziende</p>	<p>(<i>pay-back</i>) una quota pari al 50% dell'eventuale scostamento. Si disciplinano le modalità di calcolo e le modalità di versamento del <i>pay-back</i> alle regioni da parte delle Aziende farmaceutiche.</p>
--	--

farmaceutica una quota pari al 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento dell'intero disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo periodo del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti:

- a) l'AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci, in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via definitiva entro il 30 settembre successivo, un budget annuale calcolato sulla base degli acquisti di medicinali da parte delle strutture pubbliche, relativi agli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le somme di cui al comma 6 restituite dall'azienda al Servizio sanitario nazionale e di quelle restituite in applicazione delle lettere g), h) e i); dal calcolo è altresì detratto il valore, definito sulla base dei dati dell'anno precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle scadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in considerazione;
- b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle scadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget, nonché le risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente sono utilizzate dall'AIFA, nella misura percentuale del 10 per cento, ai fini della definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per cento delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le disponibilità inutilizzate si aggiungono alla prima quota del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo 10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del mercato farmaceutico;
- c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare di AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi di cui alla lettera b), deve risultare uguale all'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla normativa

Segnalazione da parte dell'AIFA al Ministero della salute dell'imminente

<p>vigente;</p> <p>d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera si fa riferimento ai dati rilevati dai modelli CE, al netto della spesa per la distribuzione diretta di medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; ai fini del monitoraggio della spesa per singolo medicinale, si fa riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi dalle regioni relativi alle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e per conto; ai fini della definizione dei budget aziendali, nelle more della completa attivazione del flusso informativo dei consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, alle regioni che non hanno fornito i dati, o li hanno forniti parzialmente, viene attribuita la spesa per l'assistenza farmaceutica ospedaliera rilevata nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 2005, n. 2 ;</p> <p>e) l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze;</p> <p>f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa, l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche secondo le modalità stabilite alle lettere seguenti del presente comma;</p> <p>g) il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome in proporzione alla quota di riparto delle complessive disponibilità del Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative alla mobilità interregionale; l'entità del ripiano a carico delle singole aziende titolari di AIC è calcolata in proporzione al superamento del budget definitivo attribuito secondo le modalità previste dal presente comma;</p> <p>h) la quota del superamento del tetto imputabile allo sfioramento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui alla lettera b), è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;</p> <p>i) in caso di superamento del budget attribuito all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000 che non abbiano la caratteristica di farmaci innovativi, il 50 per cento della quota di superamento</p>	<p>ingresso sul mercato di medicinali ad alto costo</p> <p>Utilizzo dei registri per migliorare l'appropriatezza da parte delle regioni</p> <p>Cancellazione della disciplina relativa alla manovra di 1.000 milioni di euro annui in materia di spesa ospedaliera (sostituita dalla disciplina di cui ai commi da 2 a 8)</p> <p>Riduzione del 5% dei contratti in essere per la fornitura di beni e servizi</p> <p>Obbligo di rinegoziazione dei contratti in caso di superamento significativo (20%) del prezzo di riferimento individuato dall'Osservatorio per i contratti pubblici</p> <p>Riduzione dello standard di posti letto da 4 per 1.000</p>
---	---

<p>riconducibile a tali medicinali è ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;</p> <p>j) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche, di quanto dovuto nei termini previsti comporta l'adozione da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo di uno o più medicinali dell'azienda interessata in misura e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti;</p> <p>k) in sede di prima applicazione della disciplina recata dal presente comma, ai fini della definizione dei budget delle aziende farmaceutiche per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) b) e c), dai fatturati aziendali relativi al 2012 è detratta una quota derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende farmaceutiche, in proporzione al rispettivo fatturato relativo all'anno 2012, dell'ammontare del superamento, a livello complessivo, del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera per lo stesso anno.</p> <p>9. L'AIFA segnala al Ministro della salute l'imminente ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui sono utilizzati e della numerosità dei pazienti trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di bilancio per il Servizio sanitario nazionale.</p> <p>10. Al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il comitato ed il tavolo degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle Regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate.</p> <p>11. La disciplina del presente articolo in materia di spesa farmaceutica sostituisce integralmente quella prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; conseguentemente i riferimenti alla lettera b) contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto legge devono intendersi come riferimenti al presente articolo “</p>	<p>abitanti a 3,7 per 1.000</p> <p>Utilizzo della piattaforma Consip per acquisti di beni e servizi, ferme restando le disposizioni in materia di prezzo di riferimento</p> <p>Obbligo di trasparenza nei bandi di gara e nei contratti</p> <p>Riduzione del tetto di spesa dei dispositivi medici dal 5,2% al 5%</p> <p>Chiusura dei piccoli ospedali</p> <p>Limite alla remunerazione delle funzioni non tariffate</p>
---	--

12 Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi:

a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012 ;

b) All'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti i seguenti periodi: «Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento.».

c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 30 novembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei

Riduzione dell'1% per il 2012 e del 2% dal 2013 di tutti gli importi e i correlati volumi di prestazioni degli accordi e dei contratti sottoscritti con gli erogatori privati accreditati

#### **Commi da 14 a 18**

Procedura straordinaria e transitoria per la fissazione delle tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza ospedaliera

Per le regioni impegnate nei Piani di rientro e non commissariate si disciplina il

<p>presidi ospedalieri pubblici. Conseguentemente a tale riduzione, anche attraverso una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità dei piccoli ospedali pubblici è promosso l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare;</p> <p>d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. <b>I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.”;</b></p> <p>e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di <i>global service e facility management</i> in termini tali da specificare l'esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;</p> <p>f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è rideterminato, a decorrere dal 2013, al valore del 5 per cento;</p> <p>g) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano tutte le misure necessarie a prevedere, entro il 31 ottobre 2012, la cessazione di</p>	<p>proseguimento del Piano stesso, qualora alla fine del Piano non siano stati raggiunti i risultati strutturali ivi previsti</p> <p>Proseguimento e rafforzamento delle misure in materia di contenimento dei costi del personale (riduzione dell'1,4% rispetto alla spesa del 2004)</p> <p>Rideterminazione del livello del finanziamento e contributo alla manovra delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome</p> <p>Si stabilisce per via legislativa la percentuale di</p>
--	---

ogni attività dei presidi ospedalieri a gestione diretta delle ASL con un numero di posti letto inferiore a 120 unità e la conseguente immediata chiusura. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non possono attribuire i volumi di spesa, programmati e riferiti ai presidi ospedalieri a gestione diretta delle ASL cessati, agli erogatori privati accreditati, né agli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 831, né ai policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del termine indicato nella presente lettera, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Governo provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dalla presente lettera;

- h) All'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

*“1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato con riferimento alla produzione remunerata a tariffa.”.*

13. A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, del 1 per cento per l'anno 2012 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2013. La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma è aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente già adottate dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell'applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), ultimo periodo del decreto-legge 6 luglio

quota premiale a valere sul FSN per le regioni che fanno acquisti centralizzati (circa 110 milioni di euro)

Proroga del regime delle anticipazioni di cassa erogate alle regioni

Interpretazione autentica della norme sulla limitazione della crescita del trattamento economico del personale convenzionato con il SSN (equiparato al personale dipendente)

2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

14. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, in materia di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali, tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite la determinazione tariffaria, margini di inappropriata ancora esistenti a livello locale e nazionale.

15. Le tariffe massime di cui al comma 3, valide per gli anni 2012-2014, costituiscono riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica.

16. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al presente articolo restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto specificatamente previsto per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile.

17. Sono abrogate le disposizioni contenute nel primo, secondo, terzo, quarto periodo dell'articolo 1, comma 170, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311.

18. Al quinto periodo dell'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, le parole: "Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo" sono sostituite con le seguenti: "Con cadenza triennale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto".

19. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora al termine del periodo di riferimento del Piano di rientro

ovvero della sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione.

20. Il comma 3 dell' articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è sostituito dai seguenti:

*3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.*

*3 – bis . Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della citata legge n. 191 del 2009. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la regione è considerata adempiente ove abbia conseguito l'equilibrio economico ed abbia altresì assicurato il contenimento delle spese complessive di personale per un importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione della percentuale di cui al medesimo comma 71, rispettivamente, nella misura di un terzo della stessa per l'anno 2013 e di due terzi per l'anno 2014.*

*3 – ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.*

21. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è ridotto di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le predette riduzioni sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario e delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30 settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il 30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti. Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini perdetti, all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilità

<p>finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.</p> <p>22.A decorrere dall'anno 2013, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è annualmente pari allo 0,10 per cento delle predette risorse.</p> <p>23. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.</p> <p>24. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in vigore.</p>	
---	--

Titolo IV  
Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali

Art. 16

<p>1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.</p>	
<p>2. Le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale, sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascuna regione sono determinate, <b>tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012</b>, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il <b>15 ottobre 2012</b>, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette Regioni sono rideterminati tenendo conto degli importi di cui al presente comma.</p>	Regioni
<p>3 Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato, <b>con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15</b></p>	Regioni a statuto speciale

<p><b>ottobre 2012</b>, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi derivanti dalle predette procedure.</p>	
<p>4. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, <b>tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012</b>, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro il <b>15 ottobre 2012</b>, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del pagamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare ai comuni a titolo di imposta municipale propria risultino incipienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio" che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta municipale propria spettante ai comuni.</p>	Comuni
<p>5. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate, <b>tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012</b>, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della</p>	Province

<p>Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro il <b>15 ottobre 2012</b>, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapacienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell' interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province interessate a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime. Qualora le somme da riversare alle province a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 risultino incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio" che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.</p>	
<p><del>1. All'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</del></p> <p><del>a) al comma 7:</del></p> <p><del>1) primo periodo, le parole: "nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente", sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, sino all'anno 2014; nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno 2015; nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016";</del></p> <p><del>2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le facoltà assunzionali di cui al primo periodo sono ridotte del 50 per cento per le regioni che, per ciascun anno, hanno registrato, per l'anno precedente, un rapporto superiore del 20 per cento alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità";</del></p> <p><del>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla predetta data.</del></p> <p><del>3. Con i decreti previsti dal comma 6 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, le facoltà</del></p>	<p>Riduzione della spesa di personale degli enti territoriali</p>

<p><del>assunzionali di cui comma 1 del presente articolo, per gli anni fino al 2015, possono essere incrementate o ridotte di una percentuale fino al 30 per cento in relazione al rispetto dei criteri di virtuosità definiti con i predetti decreti.</del></p>	
<p><b>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali in rapporto alla popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di cui all'articolo (dotazioni organiche).</b></p>	<p><b>Organici enti locali BOZZA</b></p>
<p>Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.</p>	<p>Divieto transitorio, per le province, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato</p>
<p>1. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.».</p>	<p>Recupero dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione in caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell'ente debitore dell'importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione.</p>
<p>Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento</p>	<p>Norma interpretativa sul limite di indebitamento degli enti locali (richiesta dell'anci)</p>
<p>1. All'articolo 4-ter, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44: a) ai commi 1 e 2 le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle parole: "10 settembre";</p>	<p>Proroga termine patto orizzontale nazionale</p>

- |   |  |
|---|--|
| <p>b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole “Entro lo stesso termine i comuni possono variare le comunicazioni già trasmesse”</p> <p>c) al comma 5, le parole “entro il 30 luglio” sono sostituite dalle parole “entro il 30 settembre”</p> |  |
|---|--|

Titolo V  
 Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili  
 Art.

<p>All'articolo 40, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) nel primo periodo, le parole: "1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013";</p> <p>b) il secondo periodo è abrogato;</p> <p>c) <b>nel terzo periodo le parole "sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali", sono sostituite dalla seguenti: "sono rispettivamente rideterminate nella misura dell'11 e del 22 per cento"..</b></p>	<p>Sospensione <b>sino al 30 giugno 2013</b> dell'incremento dell'iva e riduzione dell'incremento dell'iva a decorrere dall'anno 2014.        Eliminazione dell'ulteriore incremento di 0,5 punti dal 2014..</p>
<p>Con la legge di stabilità per l'anno 2013 sono indicate le misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 52 del 2012, e le disposizioni aventi ad oggetto l'eliminazione o riduzione di regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale previste dall'articolo 40, comma 1-quater, del decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011. I risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal primo periodo concorrono, unitamente ai risparmi di spesa derivanti dai regolamenti di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, di cui all'art. xxx comma xxx del presente decreto, al fine di evitare l'aumento, dal 1° gennaio 2013, dell'aumento delle aliquote iva previsto dall'articolo 40, comma 1-ter, del citato decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, come modificato dal comma 1</p>	<p>Destinazione programmatica dei risparmi derivanti dalla spending review, dall'eliminazione dei regimi di favore fiscale e dalla soppressione di enti (iva)</p>
<p>Per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono ripartite per le esigenze del settore.</p>	<p style="text-align: center;">AUTOTRASPORTO</p>
<p>Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2013 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2010 a 2011, da 2011 a 2012, da 2012 a 2013 e da 2013 a 2014. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2013 sono quantificate nell'importo di euro</p>	<p>5 per mille</p>

400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.	
Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2013	Scuole non statali
Per le finalità di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013	Università non statali
La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2013	Diritto allo studio
Ai fini della proroga .....della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013.	Missioni di pace
Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2013. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 72,8 milioni di euro per l'anno 2013, con specifica destinazione di 67 milioni di euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009	Strade sicure
La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2013 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate nell'elenco ... allegato alla presente legge. <b>Tra le predette finalità è inclusa la SLA.</b>	Fondo Letta. (BOZZA)
<b>1. E' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per l'anno 2012, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012;</b> <b>2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto ad euro 4.012.422, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, quanto ad euro 4.987.578, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183, di cui al fondo per il riparto della quota del 5 per mille del gettito IRPEF in base alle scelte del contribuente.</b>	<b>8</b> per mille per emergenza neve

--	--

Articolo

(Incremento lavoratori salvaguardati dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

<p>1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:</p> <p>a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;</p> <p>b) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011 nonché di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;</p> <p>c) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica</p>	
--	--

<p>vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.</p> <p>2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.</p>	
--	--